

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Calabria  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1 DEL 14/03/2016

(nel giudizio di ottemperanza di cui alla ordinanza del TAR Calabria n. 1913 del 24/11/2014)

OGGETTO: Sentenza TAR Calabria, Sezione Prima, n. 101/2011, su ricorso n. 1020/2010 RG, proposto da "Beta Skye Srl, Detto Factor in Liquidazione", contro l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per l'ottemperanza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cosenza nn. 248, 298, 318, 447 e 453/2009.

**IL COMMISSARIO AD ACTA, avvocato Domenico Gullà,**

**PREMESSO**

CHE con decreti ingiuntivi nn. 248, 298, 318, 447 e 453/2009 il Tribunale di Cosenza, su ricorso di **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione** (in qualità di cessionaria di crediti originari di Kosmos Hospital Srl) ingiungeva all'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito AO) il pagamento degli importi dovuti per forniture di materiale elettromedicale ed attrezzature, oltre spese legali come di prassi;

CHE in detti decreti il Tribunale di Cosenza riconosceva, altresì, a **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione** il diritto agli interessi moratori ai sensi del *D. Lgs n. 231/2002* dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;

CHE, stante l'inerzia dell'AO, **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione** si rivolgeva al TAR Calabria-Sez. I di Catanzaro per l'ottemperanza dei decreti ingiuntivi succitati;

CHE, con sentenza n. 101/2011, il predetto TAR Calabria, in accoglimento del ricorso di **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione**, dichiarava l'obbligo dell'AO di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza a dare integrale

esecuzione ai predetti decreti ingiuntivi, nominando, per il caso di perdurante inottemperanza dell'AO, il Prefetto di Cosenza quale commissario *ad acta*;

CHE, con ordinanza n. 1913 del 24/11/2014, lo stesso TAR Calabria provvedeva alla sostituzione del commissario *ad acta* precedentemente individuato, nominando il dirigente generale del Dipartimento tutela della Salute o suo delegato, concedendogli il termine di 120 giorni per l'espletamento del mandato;

CHE con atto del 22 aprile 2015, prot. 126327/SIAR, il Dirigente Generale *pro tempore*, dr Bruno Zito, nominava quale suo delegato il sottoscritto avvocato Gullà, funzionario in forza al Dipartimento,

CHE in data 20/05/2015 il sottoscritto comunicava a mezzo mail l'avvenuta nomina sia all'AO di Cosenza che all'avvocato Nedo Corti, difensore di parte ricorrente, chiedendo ad entrambi di voler fornire ogni utile comunicazione e/o documentazione;

CHE con PEC del 28/05/2015 l'AO di Cosenza trasmetteva propria nota 26/05/2015, prot. 12823, nella quale si relazionava in ordine ai contenziosi di cui trattasi, documentando l'avvenuta estinzione dell'intero debito mediante pagamenti effettuati in parte dalla stessa Azienda Ospedaliera in parte dalla Regione Calabria in funzione di BDE;

CHE in data 29 giugno 2015 il sottoscritto, nella funzione di cui sopra, si recava presso la sede dell'AO di Cosenza dove disponeva la costituzione dell'Ufficio del Commissario *ad acta*, nominando quali propri ausiliari, la dottoressa Antonia Matera, collaboratore amministrativo in forza all'Ufficio aziendale Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con funzione di responsabile del procedimento, e la signora Teresa Gabriele, collaboratore amministrativo in forza allo stesso Ufficio aziendale, in qualità di componente;

CHE in tale seduta l'Ufficio prendeva atto della summenzionata relazione dell'Azienda e, considerata la mancanza di riscontro da parte dell'avvocato Corti, disponeva, tra l'altro, l'acquisizione presso l'AO dei titoli giudiziali oggetto di ottemperanza, dei mandati di pagamento o documenti equivalenti nonché, presso la Regione Calabria, della documentazione attestante i pagamenti effettuati dalla BDE;

CHE con mail del 30/06/2015 la responsabile del procedimento trasmetteva al sottoscritto la documentazione richiesta;

CHE in data 11/09/2015, prot. 265692/SIAR il sottoscritto richiedeva al Settore Finanziario del Dipartimento Tutela della Salute, detentore della documentazione della soppressa BDE, documentazione in ordine ai pagamenti effettuati in favore di Detto Factor SpA;

CHE in data 15/09/2015, prot. 268339/SIAR il Settore Finanziario replicava alla richiesta di informazioni, documentando i pagamenti effettuati;

CHE con mail del 22/09/2015 veniva sollecitata all'avvocato Corti la comunicazione dei conteggi aggiornati del credito vantato dalla propria assistita, al fine di poter effettuare l'opportuno confronto con le risultanze dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e della Regione Calabria/BDE, che venivano all'uopo fornite al legale per opportuna conoscenza;  
CHE, in mancanza di riscontro da parte dell'avvocato Corti, in data 15/10/2015 lo stesso veniva interpellato telefonicamente ed aggiornato della situazione: in pari data gli veniva inviata mail con invito ad interloquire con la propria assistita al fine di confermare (o meno) le risultanze dell'Ufficio del commissario *ad acta* in vista della decretazione finale;

CHE, nel frattempo, il commissario *ad acta* procedeva al calcolo definitivo degli interessi di mora maturati su ogni fattura validata dal proprio Ufficio, con decorrenza dal 91° giorno della relativa scadenza alla data dell'intervenuto mandato di pagamento;

CHE, perdurando il silenzio dell'avvocato Corti, in data 05/11/2015 s'è provveduto a contattarlo, comunicandogli la chiusura dell'istruttoria e l'intendimento di riunire l'Ufficio del Commissario *ad acta* in data 06/11/2015 al fine di adottare il provvedimento finale secondo le risultanze che con mail di pari data sono state comunicate all'avvocato per opportuna conoscenza;

CHE, tuttavia, nella stessa mattina del 06/11/2015, ad ufficio del commissario *ad acta* già riunito, l'avvocato Corti chiedeva il differimento del provvedimento commissariale, preannunciando la prossima imminente presentazione di elementi asseritamente in contrasto con le conclusioni e/o i conteggi a suo tempo comunicatigli;

CHE, pertanto, la seduta dell'Ufficio commissariale veniva aggiornata a data da definirsi, nell'attesa di aver acquisito la preannunciata documentazione dell'avvocato Corti, il quale

- con mail del 09/11/2015 h. 17:03 comunicava <<che sono ancora in corso accertamenti per verificare gli importi>>;
- con successiva mail delle h. 18:54 trasmetteva le proprie pre-fatture;
- con ulteriore mail delle h. 19:14 "girava" comunicazione della propria cliente, nella quale, previa precisazione che i pagamenti già pervenuti dall'AO di Cosenza sono <<stat(i) imputat(i) dalla Società, secondo i principi codicistici, prima ad interessi maturati al 7.10.2014 (per un totale di Euro 177.358,88) e poi a capitale (per un totale di Euro 87.197,49)>>, venivano contestati i conteggi dell'Ufficio del commissario *ad acta* comunicati con mail del 05/11/2015 nonché, con riferimento ai pagamenti effettuati dalla Regione Calabria/BDE (in ordine ai quali si era comunicata la non dovutezza di alcuna somma per interessi) veniva eccepita

l'assenza di qualsivoglia accordo transattivo siglato da **Beta Stepstone SpA**, nuova ragione sociale di **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione**;

CHE con mail dell'11/11/2015 h. 09:22 il commissario *ad acta* replicava alle comunicazioni dell'avvocato Corti, rilevando che:

1. delle tre pre-fatture comunicate, una era errata nell'importo indicato, per cui si richiedeva la dovuta correzione;
2. l'ecceputa imputazione dei pagamenti agli interessi confliggeva con l'orientamento del TAR Calabria che —in vertenza riguardante la stessa Beta Skye SpA, difesa dallo stesso avvocato Corti—, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1358/2015 sanciva che *<<il criterio di cui all'art. 1194, comma 2, c.c. (...) vale solo per i pagamenti spontanei e non anche per quelli coattivi, come quelli imposti dal giudicato>>*;
3. le transazioni stipulate dalla Regione Calabria/BDE con la società Detto Factor sono un dato documentale, per cui v'era la necessità di accertare se le stesse fossero anteriori o successive alla cessione dei crediti in favore di Beta Skye, della quale si chiedeva documentazione,

CHE con mail dello stesso 11/11/2015 l'avvocato Corti trasmetteva la propria pre-fattura debitamente corretta, comunicando di aver "girato" alla propria assistita le osservazioni espresse dall'Ufficio del commissario *ad acta*;

CHE con mail del successivo 12/11/2015 l'avvocato Corti replicava alle osservazioni rappresentategli con la mail dell'11/11/2015, rilevando che:

1. aveva già provveduto a trasmettere, debitamente corretta, la pre-fattura risultata errata;
2. l'orientamento del TAR Calabria in ordine all'imputazione dei pagamenti agli interessi *<<è risalente nel tempo e superat(o)>>*;
3. la cessione di crediti Detto Factor a Beta Skye *<<è stata notificata in data 8.2.2010>>* mentre *<<la BDE è stata istituita a dicembre 2010>>* dovendosene concludere che *<<l'accordo transattivo non può che essere successivo e riguardare altre fatture>>*,

CHE con mail del 13/11/2015 il commissario *ad acta* replicava alle puntualizzazioni dell'avvocato Corti rappresentando che:

1. la correzione della pre-fattura corretta era atto dovuto, peraltro effettuato soltanto in presenza di previa contestazione dell'Ufficio del commissario *ad acta*;

2. la rappresentazione dell'orientamento del TAR Calabria in ordine all'imputazione dei pagamenti agli interessi era, per l'Ufficio del commissario *ad acta*, organo strumentale dello stesso TAR, un atto altrettanto dovuto, per cui l'eccezione della sussistenza di altri orientamenti sarebbe stata sicuramente valutata prima della determinazione finale;
3. la cessione dei crediti Detto Factor a Beta Skye riguardava soltanto una delle n. 12 fatture contemplate nel decreto ingiuntivo n. 453/2009, in ordine alla quale l'Ufficio del commissario *ad acta*, correttamente, riconosceva a Beta Skye gli interessi moratori maturati: ciò che, naturalmente, non poteva accadere con riferimento alle altre n. 11 fatture,

#### DATO ATTO

CHE nella riunione del 14 marzo 2016 l'Ufficio del commissario *ad acta* ha ri-analizzato tutti gli aspetti della situazione addivenendo alle seguenti conclusioni:

- 1- Tutte le fatture attivate coi decreti ingiuntivi da ottemperare sono state pagate, in parte dall'AO di Cosenza in parte dalla Regione/BDE a seguito di atto transattivo;
- 2- Sulle fatture pagate dall'AO di Cosenza sono stati calcolati gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura alla data del mandato di pagamento;
- 3- Sulle fatture pagate dalla Regione/BDE non sono stati calcolati gli interessi moratori, in quanto rinunciati in sede di transazione;
- 4- Poiché le transazioni sottoscritte con la BDE non hanno "saturato" i decreti ingiuntivi di cui trattasi, si è ritenuto di dover riconoscere le spese legali liquidate dal Tribunale, non potendo estendere alle fatture non transatte le rinunce degli atti transattivi,
- 5- Non s'è ritenuto doversi discostare dall'orientamento espresso dal TAR Calabria nella sentenza n. 1358/2015 in materia di imputazione dei pagamenti agli interessi,

CHE, come già detto, **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione** ha mutato ragione sociale in **Beta Stepstone SpA**,

#### CONSIDERATO

CHE l'Ufficio del commissario *ad acta* ha determinato l'importo dovuto dall'AO di Cosenza in complessivi € 189.425,58 lordi, per come di seguito ripartiti:

- € 171.555,33 per interessi moratori complessivamente maturati;
- € 15.313,57 per spese legali nette (inclusi € 1.650,67 per spese esenti);

DATO ATTO CHE il Commissario *ad acta*, in base ai poteri conferiti dal Giudice dell'ottemperanza, si sostituisce a tutti gli effetti agli organi dell'azienda intimata e si avvale degli uffici della stessa,

**RITENUTO**

- concluso l'intervento sostitutivo nei confronti dell'AO di Cosenza;
- di disporre l'immediato pagamento in favore di **Beta Stepstone SpA**, già **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione**, per le ragioni di cui in premessa, degli importi alla stessa dovuti per le ragioni e secondo la quantificazione di cui in premessa,

ATTESO CHE il compenso per l'attività commissariale sarà determinato dal TAR Calabria a seguito di presentazione della necessaria rendicontazione, per cui alla liquidazione dello stesso si procederà con successivo atto

**DECRETA**

DI LIQUIDARE in favore di **Beta Stepstone SpA**, già **Beta Skye Srl/Detto Factor in Liquidazione**, con sede legale in Milano, Via Brera n. 3, P.I. **04986270967**, l'importo complessivo lordo di € **189.425,58**, mediante accredito sull'IBAN IT **IT34W 02008 09432 000030080275**;

DI DARE ATTO che detto importo è come di seguito determinato:

- € 171.555,33 per interessi moratori complessivamente maturati;
- € 15.313,57 per spese legali,

DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che detto importo per spese legali è come di seguito determinato:

VOCE	IMPORTO
Diritti ed onorari da decreti ingiuntivi e sentenza TAR	<b>7.586,00 +</b>
Diritti successivi ai decreti ingiuntivi	<b>3.530,00 +</b>
Spese generali (15%)	<b>1.667,40 =</b>
Lordo imponibile IRPEF	<b>12.783,40 +</b>
CPA (4%)	<b>511,34 =</b>
Lordo imponibile IVA	<b>13.294,84 +</b>
IVA (22%)	<b>2.924,85 =</b>
Totale lordo	<b>16.219,58 -</b>

Ritenuta d'acconto (20%)	<b>2.556,68 =</b>
Totale	<b>13.662,90 +</b>
Spese esenti	<b>1.650,67 =</b>
TOTALE spese legali	<b>15.313,57</b>

DI INCARICARE il direttore dell'Ufficio GREF dell'AO di Cosenza **di predisporre** con immediatezza e priorità i conseguenti mandati di pagamento, imputando le relative spese a carico del bilancio della stessa AO di Cosenza sul conto n. 205.3.104 (interessi moratori) e sul conto n. 509.3.201 (spese legali);

DI INCARICARE il responsabile del procedimento, dottoressa Matera, componente dell'Ufficio del Commissario *ad acta*, **di trasmettere** al sottoscritto copia del mandato di pagamento col rispettivo CRO nonché del presente provvedimento munito degli estremi di avvenuta pubblicazione nonché di **notificare** copia del presente decreto all'avvocato Nedo Corti presso il proprio studio in Lamezia Terme (CZ), via F. Colelli n. 8;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Commissario *ad acta*  
 Avv. Domenico Gullà

